

**COMUNE di AMALFI**  
**Provincia di Salerno**

**SERVIZIO: Segreteria**

**RELAZIONE – PROPOSTA**

**OGGETTO: Regolamento per la stipula e gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza**

Visto lo Statuto del Comune di Amalfi approvato con delibera di C.C. n. 3 del 4 aprile 2012;  
Premesso, in particolare, che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del Comune di Amalfi, "Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale nella Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi";  
Rilevato che il Comune non è dotato di una regolamentazione ad hoc in materia;  
Considerato che il rapporto di gemellaggio tra enti locali è divenuto strumento di accesso a programmi e fondi europei oltre che di agevolazione e propulsione per scambi e contatti nell'ambito di Network internazionali;  
Ritenuto di interesse per l'Amministrazione comunale adottare un regolamento in relazione ai nuovi scenari internazionali creando uno strumento più efficace in grado di offrire alla città la possibilità di formalizzare nuovi rapporti di partenariato che incentivino le attività economiche, culturali, cooperazione e sostegno dei diritti umani e scambio di saperi e buone pratiche;  
Premesso che la città di Amalfi ha già attivato e realizzato rapporti di sinergia istituzionale con numerose città di tutte le parti del mondo e che inoltre viene continuamente sollecitata a stringere nuovi legami con realtà territoriali estere;  
Ritenuto di procedere all'approvazione del testo regolamentare proposto, in quanto idoneo allo scopo a cui è destinato ed adeguato rispetto alla normativa di legge in vigore;  
Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo;  
**SI PROPONE**  
al Consiglio di adottare apposita deliberazione in merito.

Parere del Responsabile dell' Ufficio-Servizio in ordine alla regolarità tecnica  
(art. 49 del D Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole/~~contrario~~

23 APR. 2014

Data \_\_\_\_\_



Il Responsabile Ufficio-Servizio

## **BOZZA REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA**

### **ART. 1 – Gemellaggi**

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli.

I nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stipulati altri gemellaggi salvo motivate eccezioni.

### **ART. 2 - Patto di Amicizia**

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

### **ART. 3 - Patto di Fratellanza**

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

### **ART. 4 - Caratteristiche della città gemella**

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Amalfi, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.

### **ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.**

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

Ogni patto di Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla giunta Comunale, ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale, con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di giunta comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Gemellaggio, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro tre mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Amalfi.

Il Consiglio comunale si riserva il diritto di revocare i Gemellaggi ed i Patti di Amicizia e Fratellanza nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani o gravi conflitti in atto.

I provvedimenti di revoca esplicita di tali accordi sono proposti dal Consiglio comunale, con adeguata motivazione e confermati con deliberazione della Giunta comunale.

### **ART. 6 – Validità dei patti**

Gli effetti dei patti di gemellaggio, dei patti di amicizia e fratellanza sono prodotti dal momento della sottoscrizione reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

Il Sindaco del Comune di Amalfi può stipulare dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

#### **ART. 7 – Attività**

Il Comune di Amalfi sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Amalfi sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini.  
*\*I residenti delle città gemelle possono avere diritto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle tariffe previste, ad agevolazioni da determinare con specifica delibera nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali ed altri servizi che si ritengono possibili.*

#### **ART. 8 – Dotazioni**

Il bilancio del Comune di Amalfi prevede specifico capitolo per le spese e le entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso progettazione, fund raising, sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive e scambio di saperi e buone pratiche.

#### **ART. 9 - Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.**

Il Sindaco o l'Assessore delegato nomina, ravvisata l'opportunità, con apposito atto, sentita la Conferenza dei Capigruppo, un Comitato composto da un numero massimo di 10 persone tra cui è indicato il Presidente. Tale Comitato includerà una rappresentanza di cittadini, delle realtà sociali operanti sul territorio e di almeno due membri del Consiglio comunale. Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Amalfi in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.